



DELIBERAZIONE N. 67 DEL 22 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: TECNO HOLDING SPA - Modifica piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. di cui al decreto lgs.vo 16 giugno 2017, n. 100, adottato con la delibera 120 del 19.12.2019

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO	Presidente
BARTOLINI ROBERTO	Rapp. Agricoltura
BINAZZI FRANCA	Rapp. Artigianato
FABIANELLI ANDREA	Rapp. Industria
FUCECCHI VALTER	Rapp. Turismo
NOCENTINI LAPINI ANNA MARIA	Rapp. Commercio
PRACCHIA DANIELE	Rapp. Altri Settori
VANNETTI FERRER	Rapp. Trasporti e Spedizioni
ARCANGIOLI PIERANGELO	Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

PIRAS GIOVANNI	Presidente collegio Revisori
CIANFLONE SERENA	Componente collegio Revisori

Il Presidente ricorda che nella Relazione Tecnica, parte integrante alla delibera 120 del 19.12.2019, sulla base della quale fu adottato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016, fu preso atto dello stato di attuazione dei precedenti piani di revisione e in merito alla società Tecno Holding Spa fu relazionato quanto segue:

“Nel corso del 2018, in attuazione del piano di revisione straordinaria, si è espletata la procedura di evidenza pubblica per la cessione della partecipazione. L'asta pubblica è andata deserta. Si è provveduto a comunicarne l'esito alla Società, con nota prot. 588 del 21.11.2018, chiedendo la liquidazione della partecipazione nei termini e modalità previste dallo Statuto.

Con nota prot. 887 del 27.11.2018 nel comunicare alla società la costituzione della nuova Camera di Commercio si è nuovamente sollecitata la liquidazione della quota.

Ultima nota di sollecito è stata inoltrata con nota prot. 28912 del 22.10.2019, cui la società non ha ancora puntualmente risposto. E' pervenuta invece sua nota del 20.11.2019, indirizzata a tutti i soci, avente ad oggetto la relazione tecnica predisposta alla luce del contesto legislativo incardinato dal TUSP 175/2016, innovato dalla Legge di bilancio 2019.

Infatti, il comma 723 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria per il 2019) ha inserito, dopo il comma 5 dell'art. 24 del TUSP, di cui al Decreto Legislativo 175/2016 il seguente comma 5-bis: A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”.

La società rientra nel caso in specie e comunica, nella recente nota del novembre scorso, che “sta proseguendo il percorso di razionalizzazione avviato dalla Società rispetto a quegli assets non ammissibili in base alla normativa vigente (TUSP)”

Fermo restando la procedura di dismissione già definita dall'Ente con l'espletamento della gara ad evidenza pubblica, andata deserta, si evidenzia che la società ha liquidato all'Ente nel corso del 2019 dividendi per un importo complessivo di € 62.921,17.”

Il Presidente ricorda inoltre che con il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP 175/2016, di cui alla delibera n. 57 del 21.09.2017, fu deciso di dismettere la partecipazione in Tecno Holding spa, tramite cessione, in quanto si ritenne la società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente e non identificando la stessa in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP.

Sottolinea tuttavia che l'introduzione del comma 5 bis del citato art. 24, avvenuta a seguito dell'entrata in vigore del comma 723 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria per il 2019) autorizza l'amministrazione pubblica a non procedere all'alienazione delle proprie partecipazioni in società con risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione, fino al 31.12.2021 e ciò a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche.

Inoltre, la società, come risulta dalla propria relazione tecnica, trasmessa a questo ente con nota del 20 novembre 2019, ha in atto un percorso di razionalizzazione teso a dismettere gli assets non ammissibili e non strumentali in base alla normativa vigente, in un lasso temporale di breve/ medio periodo (triennio 2020-2022), con previsione di rimborsi e/o cessioni di quote già dal corrente anno.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente comunica che l' Holding una volta portato a termine il processo di dismissione degli assets è destinata a mantenere partecipazioni in società che gestiscono infrastrutture e servizi di interesse del sistema camerale, collocandosi

la sua attività nella categoria contemplata dall'art. 4, comma d) del TUSP 175/2016 tra le partecipazioni detenibili.

Sotto il profilo dell'efficienza e dell'economicità, il patrimonio netto della società ha un andamento negli anni di costante crescita e il risultato economico di esercizio degli ultimi cinque anni rileva valori molto positivi. Inoltre la partecipazione camerale evidenzia, nel tempo un'elevata redditività, infatti la società ha liquidato all'Ente camerale nel 2019 dividendi per un importo complessivo di € 62.921,17 e ha comunicato con nota del 30 giugno 2020 la quota di dividendo ordinario e straordinario spettante all'ente per il 2020 pari a complessivi € 90.872,69, di cui un primo acconto di € 41.941,13, già liquidato nel luglio scorso.

La partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio è pari allo 0,11%, pari a € 27.204 di valore nominale di Capitale sociale, a fronte di un valore patrimoniale a bilancio camerale al 31.12.2019 pari a € 228.730.

Ciò premesso, il Presidente pone in discussione l'argomento affinché la Giunta valuti l'opportunità di mantenere la partecipazione in Tecno Holding, anche alla luce delle previsioni di cui al comma 5 bis, dell'art. 24 citato in premessa.

I membri presenti, dopo un ampio dibattito sull'argomento in oggetto, adottano all'unanimità la seguente delibera.

LA GIUNTA

- Udito il Presidente;
- Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 57 del 21 settembre 2017 e n. 120 del 19.12.2019, per quanto esposto in premessa;
- Vista la nota in atti del 20.11.2019, indirizzata a tutti i soci, con la quale la società Tecno Holding spa ha trasmesso la relazione tecnica predisposta alla luce del contesto legislativo incardinato dal TUSP 175/2016, innovato dalla Legge Finanziaria 2019, n. 145 del 30.12.2018;
- Rilevato che da tale relazione tecnica risulta che la società abbia messo in atto un percorso di razionalizzazione teso a dismettere gli assets non ammissibili e non strumentali in base alla normativa vigente, in un lasso temporale di breve/ medio periodo (triennio 2020-2022), con previsione di rimborsi e/o cessioni di quote già dal corrente anno;
- Preso atto che tale processo di dismissione è finalizzato al mantenimento da parte di Tecno Holding spa esclusivamente di partecipazioni in società che gestiscono infrastrutture e servizi di interesse del sistema camerale, rendendo la sua attività ascrivibile alla categoria contemplata dall'art. 4, comma d) del TUSP 175/2016 tra le partecipazioni detenibili;
- Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 20 e all' art. 24, al comma 5 bis, quest'ultimo introdotto dall'art. 1, comma 723 della Legge finanziaria 145/2018, per quanto richiamato in premessa;
- Valutato che la società presenta profili di efficienza, economicità e redditività molto positivi e stabili negli anni alla luce anche dei dati ed elementi evidenziati in narrativa;
- Ritenuto pertanto opportuno mantenere la partecipazione in Tecno Holding, anche alla luce delle previsioni di cui al comma 5 bis, dell'art. 24 del Decreto Legislativo

175/2016;

- Informato il Collegio dei Revisori;
- Sentito il Segretario Generale f.f.;

a voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di mantenere, per le considerazioni espresse in premessa, la partecipazione in Tecno Holding Spa, comunicando alla società tale volontà e trasmettendole copia del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto che la partecipazione in parola sarà tra quelle soggette ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del TUSP 175/2016 alla periodica analisi dell'assetto societario al fine di valutarne la necessità di un piano di razionalizzazione, teso a monitorare anche l'esito del processo di riorganizzazione e di dismissione di assets incompatibili ai sensi della normativa vigente;
- 3) Di stabilire che il presente provvedimento, che costituisce rettifica al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sia inviato alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 – comma 4 del Decreto Lgs.vo 175/2016, nonché alla struttura del MEF, competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del medesimo d.lgs., n. 175/2016, e al MISE ai sensi dell'art. 4 – comma 5 del Decreto Lgs.vo 219/2016 .

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Avv. Marco Randellini

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)